

# REGOLAMENTO della Gestione Separata CARDIF CAPITALPLUS®

redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (d'ora in avanti il "Regolamento n. 38"), così come modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'Articolo 191, comma 1, Lettera l), del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private.

## Articolo 1

### DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITÀ

- 1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), iscritta al n. 1.00126 dell'Albo Imprese ha istituito la gestione separata CARDIF CAPITALPLUS®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 16 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente Regolamento. L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 CARDIF CAPITALPLUS® è una gestione separata denominata in Euro collegata alla raccolta delle polizze di Ramo I e V e di polizze multi-ramo ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata CARDIF CAPITALPLUS® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite grazie alle somme investite nelle componenti di Ramo I e V di contratti della Compagnia, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività della gestione separata CARDIF CAPITALPLUS® è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, a quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla Gestione Separata.

## Articolo 2

### OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITÀ

#### Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 In CARDIF CAPITALPLUS®, l'obiettivo della gestione finanziaria è - garantendo la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti - quello di mirare ad ottimizzare, tenuti presenti i contratti collegati alla stessa gestione separata, il profilo di rischio-rendimento del portafoglio e la sua redditività nel tempo, secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 38 così come modificato dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, in compatibilità con le condizioni di mercato. La gestione separata CARDIF CAPITALPLUS® non è dedicata ad un particolare segmento di clientela. I criteri che guidano l'*asset allocation* sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di *Asset Liability Management*. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione separata.

### **Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti**

- 2.2 In linea generale, le risorse di CARDIF CAPITALPLUS® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Articolo 38 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private, e dei relativi regolamenti attuativi.

Gli investimenti della gestione separata sono costituiti principalmente da:

#### Investimenti obbligazionari

La gestione separata è caratterizzata principalmente da investimenti nel comparto obbligazionario.

I titoli di debito ed altri valori assimilabili sono ammessi fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. In particolare, i titoli governativi sono in prevalenza emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE e da organismi internazionali; i titoli corporate sono emessi da soggetti con merito creditizio prevalentemente "investment grade".

L'investimento in titoli obbligazionari può avvenire anche attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR e fondi nonarmonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

#### Investimenti azionari

L'esposizione azionaria riguarda prevalentemente titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. L'investimento in strumenti azionari può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, compresi anche gli hedge funds, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

Sono ammessi anche investimenti in fondi non armonizzati, a titolo non esaustivo fondi di private equity e di infrastrutture equity, volti a perseguire un obiettivo di redditività nel medio-lungo termine.

Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20% del patrimonio della gestione stessa.

#### Investimenti immobiliari

L'esposizione sul comparto immobiliare è ammessa fino ad un limite massimo del 15% del patrimonio della gestione stessa e include, a titolo non esaustivo, l'acquisto di quote di fondi immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari.

#### Strumenti derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione ed è ammesso con finalità di copertura o di gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione degli Articoli 37 e 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. L'operatività può essere svolta sia su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione sia sui mercati over-the-counter (OTC).

L'euro è la principale valuta degli attivi presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore, è possibile l'utilizzo di attivi anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

Le attività di CARDIF CAPITALPLUS® sono di piena e libera proprietà dell'Impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

### **Articolo 3**

#### **LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25**

- 3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25 del 27 maggio 2008, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della cosiddetta "best execution").
- 3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

### **Articolo 4**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali

viene applicata la clausola di rivalutazione mensile. Il tasso medio di rendimento della gestione separata CARDIF CAPITALPLUS® è determinato utilizzando lo strumento del “fondo utili” così come previsto dal Regolamento n.38 così come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

## **Articolo 5**

### **REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

- 5.1 L'impresa costituisce un “fondo utili” dove accantonare le eventuali plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione, riferite ad attività della gestione separata CARDIF CAPITALPLUS®. Il “fondo utili” ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. I criteri di attribuzione del “fondo utili” vengono definiti dall'Organo Amministrativo della Società per ogni periodo di osservazione secondo criteri che garantiscano la stabilità dei rendimenti nel tempo e la parità di trattamento degli assicurati. Le plusvalenze nette realizzate accantonate nel “fondo utili” concorrono interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento entro il tempo massimo di 8 (otto) anni dall'accantonamento.
- 5.2 Secondo quanto previsto dal Regolamento n. 38 così come modificato dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un cosiddetto “fondo derivati” per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, attuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dall'Articolo 7-quater del citato Regolamento n. 38.
- 5.3 Fatto salvo quanto sopra, il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al Periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo Periodo di osservazione.
- 5.4 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CARDIF CAPITALPLUS®:
  - i proventi finanziari di competenza del Periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
  - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla Gestione, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione e dall'eventuale utilizzo del “fondo derivati”,
  - il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del “fondo utili” che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CARDIF CAPITALPLUS®.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.

- 5.5 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
- 5.6 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella gestione separata.
- 5.7 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il Rendiconto della gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di CARDIF CAPITALPLUS®.

## **Articolo 6**

### **SPESE ED ONERI DEDUCIBILI**

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
  - Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
  - Spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Articolo 7**  
**REVISIONE CONTABILE**

- 7.1 La gestione separata CARDIF CAPITALPLUS® è sottoposta alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

**Articolo 8**  
**FUSIONI E SCISSIONI**

- 8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'Impresa può decidere di fondere o scindere la gestione separata CARDIF CAPITALPLUS®, nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 9**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.